



CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Reg. n. _____

OGGETTO: istituzione e disciplina per l'utilizzo dell'area attrezzata situata in Via Trentinaglia per attività motoria dei cani (cd. sgambatura).

IL SINDACO

Premesso che a breve verrà aperta all'utilizzo collettivo della cittadinanza l'area adibita ad attività motoria per i cani (cd. area di sgambatura) costituita da un sedime di terreno recintato con rete metallica situato in Via Trentinaglia;

Rilevato che per "area per l'attività motoria dei cani" si intende un'area verde di uso pubblico, opportunamente recintata e segnalata con un cartello all'interno della quale i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la vigile responsabilità dei loro proprietari/detentori e in modo tale da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante e/o alle strutture presenti;

Considerato che, nelle more di approvazione di un regolamento sugli animali di affezione, si rende comunque necessario stabilire delle regole, obblighi e divieti per il civile e ordinato utilizzo dell'area di che trattasi;

Preso atto che è necessario emanare specifiche disposizioni disciplinanti le modalità di accesso ed utilizzo dell'area, fondate principalmente su prescrizioni per un comportamento responsabile da parte dei possessori dei cani, rispettoso delle regole di civile convivenza e, soprattutto, tali da preservare la salute e l'incolumità pubblica;

Considerato che, per assicurare un servizio di cura e pulizia dell'impianto, per offrire momenti informativi e di incontro ai possessori di cani (siano essi cittadini, turisti o utenti) e pubblicizzare attraverso le forme che verranno concordate con questo ente la presenza di tale impianto, l'area - che resterà sempre e comunque aperta al pubblico -, potrà eventualmente essere data in gestione ad una o più Associazioni senza scopo di lucro e aventi fini associativi legati alla promozione della cultura cinofila:

Visti:

- l'ordinanza del Ministero della Salute del 13 luglio 2016 recante "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";
- le LL.RR. n. 34/1993 e n. 27/2009;
- l'art. 50 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000) e successive integrazioni e modificazioni;
- l'art. 7 bis del predetto D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- la deliberazione del C.C. n. 8 dell'1.3.2004 che ha approvato il "Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti";

ORDINA

E' istituita l'area per l'attività motoria dei cani (sgambatura) sita in Via Trentinaglia. Detta area è costituita da un reliquato di terreno opportunamente delimitato e recintato all'interno del quale i cani possono essere lasciati in libertà senza guinzaglio.

L'accesso all'area è così disciplinato:

REGOLE PER L'ACCESSO

1. L'area per l'attività motoria dei cani è da considerarsi area di servizio dedicata esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani, pertanto l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori di cani per la predetta finalità;
2. L'accesso è consentito a tutti i cittadini, turisti ed utenti in possesso di cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in materia (microchip),
3. L'area è accessibile tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 23:00

4. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia a' sensi dell'Ordinanza Ministero Salute 6.8.2013 (come modificata e prorogata dalle ordinanze 3.8.2015 e 13.7.2016), sia per condizioni psico-fisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente; i cani, inoltre, dovranno essere regolarmente vaccinati contro le principali malattie del cane, essere trattati regolarmente per endoparassiti ed il proprietario dovra' avere stipulato una polizza assicurativa di responsabilita' civile contro terzi per i danni a persone, animali e cose che l'animale potrebbe cagionare nei confronti di terzi;
5. Nel caso in cui un cane morda un altro cane o una persona all'interno dell'area e' compito del proprietario avvisare tempestivamente il servizio di medicina Veterinaria dell'ASL per attivare le procedure di competenza.
6. Nelle aree destinate ai cani, e comunque sotto la propria responsabilita', i proprietari/detentori potranno far accedere contemporaneamente un numero di cani non superiore a 4 (quattro). I proprietari/detentori, in base al grado di socializzazione del proprio cane, dovranno valutare l'opportunita' o meno di introdurre il cane nel recinto in presenza di altri cani.
7. Nel caso in cui l'area sia gia' occupata, ovvero nel caso che chi sta utilizzando la struttura non abbia la certezza che il proprio cane possa accettare un altro cane, e' necessario attendere all'esterno il proprio turno. Se vi sono persone in attesa di accedere all'area, il tempo massimo di permanenza all'interno dell'area non puo' superare i venti minuti.
8. Al momento dell'entrata nel recinto di un cane, i proprietari/detentori dei cani gia' presenti dovranno comunque richiamare i propri cani per permettere una graduale socializzazione tra gli animali affinche' non si verifichino aggressioni e/o litigi. L'ingresso e l'uscita dovranno avvenire tenendo il cane al guinzaglio.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

- a. All'interno dell'area attrezzata i cani possono essere lasciati liberi di correre senza guinzaglio e senza museruola, ma rimangono sempre sotto la diretta responsabilita' del proprietario/detentore dell'animale, che ha l'obbligo di verificare il comportamento dello stesso rimanendo all'interno dell'area tenendo sotto costante controllo, nel rispetto dell'art. 672 c.p., affinche' non assuma atteggiamenti aggressivi e comunque creare situazioni di pericolo.
- b. Il proprietario/detentore dell'animale e' unico responsabile dei danni causati a persone, animali e cose provocati dalla permanenza, sua e del cane accompagnato, nell'area di sgambatura; i proprietari/detentori sono inoltre, tenuti ad evitare che i cani arrechino danno alle strutture, attrezzature e alle piante.
- c. Il proprietario/detentore, cosi' come previsto per tutte le aree di uso pubblico, deve raccogliere immediatamente gli escrementi del cane con idonei involucri o sacchetti, che deve avere con se, e riporli chiusi negli appositi contenitori (anche per evitare l'eventuale trasmissione di malattie parassitarie). Il proprietario/detentore ha inoltre l'obbligo di ricoprire le eventuali buche scavate dal proprio cane.
- d. Il proprietario/detentore deve entrare ed uscire dall'area con l'animale al guinzaglio.
- e. Il cancello, dopo l'entrata o l'uscita, deve essere sempre chiuso.
- f. I cani che superano i 25 Kg di peso, quelli di indole aggressiva o con problemi comportamentali devono essere muniti di museruola.

DIVIETI

- a. E' vietato l'accesso ai cani che hanno gia' morso e/o aggredito persone o cani
- b. E' fatto divieto di introdurre nell'area cani di sesso femminile nel periodo del calore, animali malati con patologia contagiosa, convalescenti o infestati da zecche, pulci o altri parassiti
- c. E' fatto divieto altresì ai proprietari o detentori dei cani di introdurre nell'area attrezzata cibo e giochi che possono creare occasioni di competizione e rissa tra i cani stessi
- d. I proprietari/detentori devono avere un'età superiore ai sedici anni ed essere comunque sempre in grado di controllare l'animale
- e. Per motivi di sicurezza l'area puo' essere frequentata solo dai proprietari/detentori e dei loro cani
- f. E' vietato l'abbandono e la non custodia degli animali all'interno dell'area

- g. Devono essere evitati i giochi che possono eccitare i cani al punto di farli azzuffare tra loro
- h. E' vietato lasciar abbaiare il proprio cane in modo prolungato e ripetitivo
- i. In tutta l'area è inoltre vietato introdurre mezzi motorizzati e biciclette, ad esclusione di quelli utilizzati per la manutenzione dell'area stessa, delle forze di polizia, di emergenza e soccorso
- j. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia)
- k. Gli oggetti utilizzati per l'intrattenimento del proprio cane (palline, sassi, ramoscelli, pezzi di legno, ecc.) non devono essere abbandonati nell'area
- l. E' vietato gettare a terra o abbandonare rifiuti di ogni genere.

INFORMA

- che l'Amministrazione Comunale declina altresì ogni responsabilità per incidenti e danni a persone, cose o animali, derivanti dalla condotta dei proprietari/detentori e dei loro cani, nonché dalla conformazione dell'area consapevolmente dello stato di fatto del luogo e delle strutture esistenti
- che le responsabilità penali, civili ed amministrative per eventuali danni causati dai cani, rimangono ad esclusivo ed unico carico dei rispettivi proprietari/detentori

DISPONE

- l'installazione di apposita segnaletica identificante la citata area
- la trasmissione della presente Ordinanza a:
 - Ufficio Patrimonio e Comando di Polizia Locale di Stresa
 - Comando Stazione Carabinieri di Stresa
 - ASL VCO

per gli aspetti di specifica competenza

- che a' sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981 n. 689, e del "Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti" approvato con deliberazione del C.C. n. 8 dell'1.3.2004
 - fatta salva ogni diversa disposizione di legge e salva e impregiudicata l'applicazione di norme penali e civili
 - i trasgressori alle regole di accesso, comportamento e divieti di cui alla presente ordinanza saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. **25,00** ad €. **500,00** con le modalità di cui agli artt. 16 e segg. della Legge 24.11.1981 n. 689.
- Alla sanzione pecuniaria consegue, quale sanzione accessoria, l'immediata sospensione dell'attività e/o il ripristino dello stato dei luoghi.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, sono incaricate di assicurare l'osservanza del presente provvedimento, e sono preposte all'accertamento delle violazioni e dei conseguenti atti sanzionatori. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale avvalersi dell'ausilio di associazioni di volontariato per la custodia ed il controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui sopra.

Il personale del servizio Veterinario dell'ASL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Dispone altresì che la presente sia resa nota alla cittadinanza tramite avvisi, esposizione permanente in luogo ben visibile all'esterno dell'area per la sgambatura dei cani, nonché con l'affissione all'albo pretorio e la pubblicazione all'albo on line sul sito internet del Comune di Stresa.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte con le modalità di cui al D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ovvero, in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199), rispettivamente entro il termine di 60 giorni e di 120 giorni, decorrenti entrambi dalla scadenza del termine di pubblicazione.

RENDE NOTO

La presente ordinanza entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio ed all'albo on line del Comune.

Stresa, 10.11.2016

IL SINDACO
Cav. Bottini Giuseppe